

LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI

CAT.	PAR.	QUALIFICHE	MINIMI ³			CONTINGENZA ¹
			1.4.2016	1.4.2017	1.7.2018	
AS	220	Quadri, Impiegati direttivi	1.884,98	1.925,42	1.973,95	534,84
A	185	Impiegati direttivi	1.585,06	1.616,07	1.656,88	528,01
B	151	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.293,76	1.321,52	1.354,83	521,40
CS	143	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.223,64	1.249,93	1.281,47	517,58
C	136	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.164,23	1.189,23	1.219,23	517,52
D	126	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.082,66	1.105,82	1.133,61	515,99
E	117	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.003,41	1.024,92	1.050,73	514,04
F ²	100	Operai comuni	858,69	877,07	899,13	511,74

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

² Ai lavoratori della categoria F sono dovute, oltre al minimo tabellare, € 4,14 a titolo di superminimo collettivo.

³ gli aumenti retributivi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2016 verranno corrisposti rispettivamente con le retribuzioni di giugno 2016 e di agosto 2016. Ai lavoratori in forza al 31.3.2016, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.8.2016, verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1.4.2016 - 31.5.2016 (arretrati).

N.B. I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a 12 mesi

TREDICESIMA	1 mensilità da corrispondere in occasione della vigilia di Natale. Per gli operai cottimisti si fa riferimento al guadagno medio dell'ultimo mese								
QUATTORDICESIMA	non prevista								
SCATTI ANZIATÀ	5 biennali: €14,72, cat. AS; € 1,71, cat. A; €9,60, cat. B; €8,70, cat. CS; €8,32, cat. C; €7,87, cat. D; €7,23, cat. E; €6,79, cat. F. L'importo massimo che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a 5 volte l'importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza								
FERIE	<p>a. operai: 4 settimane; b. impiegati:</p> <table> <tr> <th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr> <tr> <td>fino a 10 anni</td><td>4 settimane</td></tr> <tr> <td>da 10 a 16 anni</td><td>4 settimane + 1 giorno</td></tr> <tr> <td>oltre 16 anni</td><td>5 settimane</td></tr> </table> <p>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi usufruibili come ferie equivalgono a una settimana. Qualora il lavoratore non possa fruire in tutto o in parte delle ferie avrà diritto all'indennità sostitutiva che sarà ragguagliata per ogni giorno di ferie non goduto, a 1/174 della retribuzione mensile globale</p>	Anzianità	Periodo	fino a 10 anni	4 settimane	da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno	oltre 16 anni	5 settimane
Anzianità	Periodo								
fino a 10 anni	4 settimane								
da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno								
oltre 16 anni	5 settimane								

LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI

PERMESSI RETRIBUITI	<p>a. massimo 8 ore mensili, cumulabili nell'arco di ogni semestre, per cariche sindacali; b. nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le Rsu, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue, per l'espletamento delle loro funzioni. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale 27.10.1995; c. studenti: massimo di 150 ore retribuite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno (200 per i lavoratori che frequentino corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo). Nell'arco dell'anno potrà usufruire di tali permessi il 3% della forza occupata e comunque 1 lavoratore nelle unità che occupano almeno 25 dipendenti; d. 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore</p>
FESTIVITÀ	<p>a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Per le festività cadenti di domenica, o coincidenti con il riposo compensativo, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in base a 1/26 di quella mensile</p>
MALATTIA	<p>a. conservazione del posto per 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da gravi malattie cardiocircolatorie, neoplasie ovvero sottoposti a emodialisi, possono usufruire, se preventivamente richiesto in forma scritta, del prolungamento del periodo di comporta fino ad un massimo di 12 mesi. b. retribuzione impiegati ed integrazione indennità Inps operai: 100% per i primi 6 mesi e 50% successivi 6 mesi. Il trattamento economico sarà corrisposto ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza assenza per tale titolo o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%</p>

LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI

INFORTUNIO	a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità al Inail 100% della retribuzione fino 18 mesi																												
MATERNITÀ	integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per il periodo di astensione obbligatoria (per le assenze successive al 25.6.2008)																												
PROVA	a. operai: A) 2 mesi, liv. B2; B) 6 settimane, liv. CS; C) 1 mese, liv. C2, D2 e E2; D) 2 settimane, liv. F. b. quadri: 6 mesi; c. impiegati: A) 6 mesi, liv. AS; B) 5 mesi, liv. A; C) 3 mesi, liv. B1; D) 2 mesi, liv. C1 e D1; E) 1 mese, liv. E1. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza																												
PREAVVISO	<div>A. operai:</div> <table><thead><tr><th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 5 anni</td><td>6 giorni lavorativi</td></tr><tr><td>da 5 a 10 anni</td><td>8 giorni lavorativi</td></tr><tr><td>oltre 10 anni</td><td>10 giorni lavorativi</td></tr></tbody></table> <p>il preavviso può avere inizio in qualsiasi giorno ed in caso di dimissioni i suddetti termini sono ridotti a metà</p> <div>A. impiegati:</div> <table><thead><tr><th>Anzianità</th><th>Liv. A e AS</th><th>Liv. B1 e C1</th><th>Liv. D1 ed E1</th><th>Quadri</th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 5 anni</td><td>2 mesi</td><td>1 mese1/2</td><td>1 mese</td><td>3 mesi</td></tr><tr><td>da 5 a 10 anni</td><td>3 mesi</td><td>2 mesi</td><td>1mese1/2</td><td>4 mesi</td></tr><tr><td>oltre 10 anni</td><td>4 mesi</td><td>2 mesi 1/2</td><td>2 mesi</td><td>5 mesi</td></tr></tbody></table> <p>c. in caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà; d. per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p>	Anzianità	Periodo	fino a 5 anni	6 giorni lavorativi	da 5 a 10 anni	8 giorni lavorativi	oltre 10 anni	10 giorni lavorativi	Anzianità	Liv. A e AS	Liv. B1 e C1	Liv. D1 ed E1	Quadri	fino a 5 anni	2 mesi	1 mese1/2	1 mese	3 mesi	da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1mese1/2	4 mesi	oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi	5 mesi
Anzianità	Periodo																												
fino a 5 anni	6 giorni lavorativi																												
da 5 a 10 anni	8 giorni lavorativi																												
oltre 10 anni	10 giorni lavorativi																												
Anzianità	Liv. A e AS	Liv. B1 e C1	Liv. D1 ed E1	Quadri																									
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese1/2	1 mese	3 mesi																									
da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1mese1/2	4 mesi																									
oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi	5 mesi																									

CGIL**FROSINONE
LATINA**

LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

Fondo ARCO - Contribuzione dovuta: a. 1,60% (1,70% dal 1.3.2019), riferito al valore del minimo tabellare, contingenza ed Edr, a carico dell'impresa; b. 1,50% riferito al valore del minimo tabellare, contingenza ed Edr, a carico del lavoratore; c. 100% dell'accantonamento Tfr maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28.4.1993; d. 40-100% dell'accantonamento Tfr maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. All'atto dell'adesione al fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a € 11,36 di cui € 5,68 a carico del lavoratore e € 5,68 a carico del datore di lavoro

